

# **TI\_GERICHTE 9.2021.33 vom 5. August 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-08-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_9.2021.33](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2021.33)

FR: TI\_GERICHTE 9.2021.33 du 5 août 2021

IT: TI\_GERICHTE 9.2021.33 del 5 agosto 2021

## **Regeste**

Revoca del divieto di contatti fra nonno e nipote; violazione del diritto di essere sentito, sanatoria in seconda istanza

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

### **E. 2**

Occorre anzitutto rilevare che nel suo reclamo RE 1 non motiva in maniera specifica la contestazione riguardante la regolamentazione delle relazioni personali tra la minore e il padre CO 1. Tale assetto – formalizzato al dispositivo n. 1 della decisione impugnata – era stata oggetto di accordo tra le parti in sede di udienza del 23 febbraio 2021 e la relativa entrata in vigore era stata concordata per il 2 marzo 2021 (verbale di udienza del 23 febbraio 2021, pag. 4). L'assenza di censure specifiche nel memoriale di reclamo aveva già condizionato la mancata restituzione dell'effetto sospensivo (v. decisione 6 aprile 2021, pag. 5), ma nemmeno in sede di replica la reclamante ha precisato maggiormente i motivi alla base della sua contestazione. RE 1 si è infatti limitata ad indicare che la regolamentazione delle relazioni personali paterne “ riguardava l'estensione di queste ultime alle condizioni poste dall'ARP ai nonni paterni e al padre della minore, condizioni adottate dall'ARP a tutela della minore ” (replica, pag. 3), lasciando intendere che l'assetto concordato presupponesse che i contatti fra la minore e il nonno continuassero ad essere proibiti, ciò che invero non risulta dagli atti. La reclamante sostiene inoltre che nella propria istanza 30 dicembre 2020 “ aveva chiesto un inasprimento dell'istruzione data a CO 1 nella decisione 21 dicembre 2020, segnatamente l'aggiunta della comminatoria dell'art. 292 CP ” (reclamo, pag. 11), richiesta che era tuttavia stata respinta in via supercautelare e cautelare con decisione 31 dicembre 2021 e che può invero essere ritenuta superata dall'accordo intervenuto successivamente in sede di udienza. La reclamante si limita poi a chiedere genericamente l'annullamento della regolamentazione dei diritti di visita paterni e il rinvio

degli atti in prima istanza “ per il completamento dell’istruttoria ”, senza che sia dato di sapere quali siano le sue effettive richieste – diverse da quanto pattuito e da quanto in vigore – in merito allo svolgimento delle relazioni personali del padre con PI 1. A tale riguardo, neppure è dato di sapere quali atti istruttori manchino secondo la reclamante. Le censure si rivelano dunque insufficientemente motivate con riferimento a tale punto del dispositivo e devono essere considerate d’acchito irricevibili.

### **E. 3**

Le contestazioni della reclamante si concentrano sulla revoca della formale sospensione delle relazioni personali tra la minore e il nonno paterno CO 2 (dispositivo n. 2 della decisione impugnata). RE 1 sostiene anzitutto che il giudizio impugnato è stato reso in violazione del suo diritto di essere sentita, ragion per cui postula l’annullamento del medesimo e il rinvio degli atti all’Autorità di protezione per un nuovo giudizio.

#### **E. 3.1**

Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha richiamato lo scritto 24 febbraio 2021 del patrocinatore di CO 1, nel quale ha trasmesso il decreto di abbandono 23 febbraio 2021 inerente il procedimento penale nei confronti di suo padre CO 2 e ha postulato di ripristinare con effetto immediato le relazioni fra nonno e nipote, non essendovi più limiti che vietassero le loro relazioni. L’Autorità di protezione ha considerato che non fosse “ più giustificato mantenere la misura di protezione di sospensione cautelativa delle relazioni personali del signor CO 2 con la nipote PI 1 emanata a seguito della denuncia e dell’apertura del procedimento penale ma necessario procedere con la revoca di tale provvedimento ” (decisione impugnata, pag. 7). Ha dunque revocato con effetto immediato la formale sospensione delle relazioni personali tra CO 2 e PI 1, precisando che “ il padre CO 1 potrà far capo ai nonni paterni come avveniva precedentemente al provvedimento revocato ” e in particolare che “ nulla osta a che il nonno paterno accompagni e riprenda PI 1 all’asilo nido, o che PI 1 trascorra del tempo con il nonno paterno in presenza o meno del padre CO 1 ” (decisione impugnata, dispositivo n. 2, pag. 7).

#### **E. 3.2**

Nel suo reclamo, RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di protezione nella misura in cui è stata resa in violazione del suo diritto di essere sentita. L’Autorità di protezione avrebbe infatti direttamente statuito sull’istanza 24 febbraio 2021 di CO 1, fondata su un elemento nuovo – ovvero il decreto penale di abbandono – e l’avrebbe accolta senza intimarla alla reclamante e senza concederle il dovuto contraddittorio (reclamo, pag. 10). A suo avviso, la decisione impugnata deve dunque essere annullata.

#### **E. 3.3**

Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta, di principio, l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A\_699/2013 consid. 2.2). La giurisprudenza ha dedotto dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto dell’interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all’assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 136 I 265 consid. 3.2; DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A\_540/2013 consid.

3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A\_299/2013 del 6 giugno 2013, consid. 5.1 non pubblicato in DTF 139 III 257) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A\_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A\_863/2019 del 5 novembre 2019, consid. 5.2). Ogni presa di posizione o nuovo documento versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno far uso della loro facoltà di determinarsi (fra i tanti: DTF 138 I 484 consid. 2.1; STF 5A\_44/2017 del 15 marzo 2017, consid. 4). Tali diritti sono ora ancorati nel titolo II° della LPAm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 e seg. LPAm).

#### **E. 3.4**

Nella fattispecie, la violazione del diritto di RE 1 di essere sentita in relazione alla richiesta di CO 1 di revocare la misura di protezione di sospensione delle relazioni personali fra il nonno paterno e la nipote è palese. Come già constatato nella decisione che ha restituito l'effetto sospensivo al gravame, la decisione di revoca della sospensione delle relazioni personali fra il nonno e la nipote PI 1 qui impugnata risulta essere stata adottata – quale decisione di merito e non quale cautelare o supercautelare – il giorno stesso della presentazione della relativa istanza da parte del padre di PI 1, sulla base del decreto di abbandono emanato dal Procuratore pubblico. Tale documentazione non è stata in alcun modo sottoposta a RE 1 per una presa di posizione prima della decisione di merito, ragion per cui la violazione formale del principio costituzionale invocato deve essere senza dubbio riconosciuta. L'argomento dell'Autorità di protezione, secondo cui la medesima decisione avrebbe comunque potuto essere adottata in via supercautelare, non le giova. L'emanazione di una decisione inaudita parte richiede infatti l'adempimento di criteri supplementari – quali ad esempio l'urgenza del provvedimento – che non possono essere considerati riuniti a priori e che non possono essere negletti unicamente a motivo della non impugnabilità del provvedimento. Va inoltre sottolineato che ad una decisione supercautelare deve far seguito entro un breve lasso di tempo la convocazione ad un'udienza, che avrebbe permesso alla reclamante di esercitare il suo fondamentale diritto di esprimersi prima dell'emanazione della decisione di merito di primo grado, possibilità di cui nella fattispecie RE 1 è stata privata.

#### **E. 3.5**

Resta da valutare, come già evocato nella decisione 6 aprile 2021 concernente la restituzione dell'effetto sospensivo al reclamo, se tale violazione possa essere sanata dinanzi a questo giudice. In effetti, una violazione del diritto d'essere sentito commessa da un'autorità inferiore può – eccezionalmente e in determinate situazioni – essere sanata dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato possa far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; Steinauer/Fountoulakis, *Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte*, 2014, n. 1117 pag. 498; Auer/Marti, *BSK Erwachsenenschutz*, 2012, ad art. 447 CC no. 37). Una riparazione entra in considerazione solo se la persona interessata non subisce un pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). La sanatoria rimane l'eccezione segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). La giurisprudenza ammette una possibilità di sanatoria anche nei casi in cui la violazione è grave, nei casi in cui il rinvio costituirebbe una formalità inutile e implicherebbe solo un prolungamento della procedura (DTF 132 V

837 consid. 5.1; STF 5A\_805/2009 del 26 febbraio 2010, consid. 3.3; COPMA, Droit de la protection de l'adulte, Guide Pratique, n. 1.198 pag. 78).

### **E. 3.6**

Nel suo reclamo RE 1 afferma che se l'Autorità di protezione avesse agito in maniera corretta, intimandole l'istanza della controparte e il decreto di abbandono del procuratore pubblico, "avrebbe non solo informato l'ARP dell'introduzione del reclamo avverso il decreto di abbandono, ma avrebbe esposto nel dettaglio gli argomenti alla base della sua opposizione a che al nonno paterno fosse concesso di stare e di occuparsi da solo della nipote" (reclamo, pag. 11). La violazione non può essere a suo avviso sanata in sede di reclamo, poiché – a prescindere dalla questione penale – "emerge una inadeguatezza del nonno paterno che deve essere approfondita, ciò che potrà essere fatto solo effettuando un'istruttoria completa" (replica, pag. 3-4).

### **E. 3.7**

Nella fattispecie la reclamante ha potuto esprimersi ampiamente nei suoi memoriali di reclamo e di replica sui due atti che hanno portato alla decisione impugnata, ovvero il decreto di abbandono del procedimento penale nei confronti di CO 2 e l'istanza di CO 1 chiedente di revocare il provvedimento di sospensione delle relazioni personali fra PI 1 e il nonno. RE 1 ha potuto in questa sede esporre le sue ragioni contro la revoca del divieto per il nonno paterno di entrare in contatto con la nipote. Le sue motivazioni consistono, da un lato, nella mancata conclusione del procedimento penale a carico di CO 2 (a seguito dell'impugnazione del decreto di abbandono) e, dall'altro lato, nell'inadeguatezza del nonno emersa dagli atti. Entrambi gli aspetti presupporrebbero a suo dire il mantenimento del divieto ed ulteriori approfondimenti. Alla luce delle argomentazioni addotte da RE 1 nei suoi memoriali, occorre ritenere che questo giudice possa sanare in questa sede la violazione constatata. Peraltro, il rinvio degli atti in prima istanza costituirebbe verosimilmente una formalità inutile, che rischierebbe soltanto di prolungare la procedura, in quanto nonostante le motivazioni esposte l'Autorità di protezione non sembra aver modificato la sua posizione sulla necessità di revocare il provvedimento deciso nei confronti di CO 2. Vi sono dunque fondati motivi di ritenere che anche rinviando l'incarto in prima istanza per permettere a RE 1 di pronunciarsi formalmente dinnanzi all'autorità di prime cure sul decreto di abbandono del procedimento penale e sull'istanza di CO 1, l'Autorità di protezione si riconfermerebbe integralmente nel giudizio già emanato, senza dar seguito alle richieste di maggiori approfondimenti, che già in questa sede non sembra ritenere rilevanti ai fini del giudizio sul ripristino dei contatti fra il nonno e la minore. Ciò a maggior ragione se si considera che nel frattempo anche l'impugnativa pendente alla Corte dei reclami penali è stata evasa ed il decreto di abbandono del procedimento è dunque stato confermato anche in secondo grado. Si giustifica pertanto di non operare un rinvio degli atti all'Autorità di protezione e di considerare sanato in questa sede il diritto di RE 1 di essere sentita, entrando nel merito delle sue contestazioni.

### **E. 4**

Come già anticipato, nei suoi memoriali RE 1 sostiene che le relazioni personali tra PI 1 e CO 2 debbano continuare ad essere formalmente sospese per due principali motivi: da un lato, in considerazione dell'introduzione di un ricorso contro il decreto di abbandono emanato dal Procuratore pubblico e, dall'altro lato, per motivi cautelativi, in ragione dell'inadeguatezza del comportamento del nonno nei confronti della nipote e della

conseguente necessità di esperire nuovi approfondimenti a riguardo.

#### **E. 4.1**

Per quanto attiene alla necessità di mantenere sospesi i contatti nonno-nipote in ragione della procedura di reclamo avviata da RE 1 avverso al decreto di abbandono del procedimento penale nei confronti del nonno di PI 1 per il reato di atti sessuali con fanciulli (art. 187 cifra 1 CP), la censura della qui reclamante può essere considerata ormai superata. Come già evocato, con sentenza 13 luglio 2021 la Camera dei reclami penali del Tribunale d'appello ha evaso il suddetto reclamo, respingendolo nella misura della sua ricevibilità. La Corte cantonale ha constatato come agli atti non vi siano elementi che sostanzino la tesi accusatoria (consid. 3.5.2; pag. 13) e ha confermato la rinuncia all'assunzione delle ulteriori prove richieste da RE 1, che non muterebbero l'esito del procedimento penale (consid. 3.5.4.3, pag. 17-18). Le contestazioni della reclamante quanto alla necessità di attendere gli sviluppi del procedimento penale – e, dunque, quanto alla prematurità del giudizio di prime cure – possono essere considerate sorpassate dall'emanazione della sentenza della Corte di seconda istanza, che conferma il decreto di abbandono emanato dal Procuratore pubblico.

#### **E. 4.2**

In seguito, la reclamante contesta la decisione dell'Autorità di protezione in quanto non avrebbe considerato altri elementi preoccupanti a carico del nonno – emersi nel corso del procedimento penale – che farebbero “ nutrire forti dubbi circa l'adeguatezza di CO 2 ” e che giustificerebbero dunque il mantenimento del provvedimento revocato al fine di permettere ulteriori approfondimenti (reclamo, pag. 7). In particolare, la reclamante riferisce che dall'istruttoria penale è emerso che “ la bambina dormiva nel lettone con il nonno, mentre la nonna dormiva in un'altra stanza ”, che “ il nonno bacia PI 1 sulla bocca ” e che “ il nonno assume bevande alcoliche già nel corso della giornata (il giorno del suo interrogatorio in polizia, alle ore 14:25 presentava un tasso alcolemico dello 0.35 mg/L ”; reclamo, pag. 7). Secondo la reclamante, “ indipendentemente dal risultato dell'inchiesta penale, nessuno può negare che il baciare una bambina di tre anni sulla bocca rappresenta un gesto che possiede connotazioni erotiche, un atteggiamento intimo, che non è accettabile ”; vi è inoltre “ il concreto rischio che PI 1 ripeta il gesto con amici o compagni di scuola ” (reclamo, pag. 8). L'Autorità di protezione avrebbe dunque dovuto “ effettuare ulteriori verifiche e prestare un'accresciuta attenzione prima di autorizzare delle relazioni personali della minore con il nonno ”, il cui sentimento nei confronti di PI 1 denoterebbe “ eccessività rispetto alla norma, e quindi mancanza di misura e di equilibrio ” (reclamo, pag. 8). L'inadeguatezza di CO 2 nei confronti della minore si manifesterebbe anche, “ di riflesso ” (reclamo, pag. 12 e 14), nel suo comportamento “ offensivo e intimidatorio nei confronti della madre della minore, documentato negli atti ” (reclamo, pag. 9-10). Secondo la reclamante, prima di adottare una qualsivoglia decisione l'Autorità di protezione avrebbe anche dovuto attendere la valutazione psicodiagnostica della minore, mezzo di prova per “ verificare la necessità di una presa a carico psicologica della minore ”, che “ avrebbe certamente fornito elementi utili di giudizio ” (reclamo, pag. 9). L'esame di questi elementi avrebbe dovuto condurre l'Autorità di protezione a decidere di mantenere il divieto di contatti fra PI 1 e il nonno (reclamo, pag. 14).

#### **E. 4.3**

Le tesi della reclamante non possono essere condivise. Anche la censura legata all'asserita necessità di aspettare gli esiti della valutazione psicodiagnostica di PI 1 appare superata

dagli eventi, avendo la perita nel frattempo reso il suo referto – dal quale non emerge alcun elemento riferibile al nonno paterno, la cui relazione con PI 1 non era peraltro oggetto dell’approfondimento richiesto – e avendo l’Autorità di protezione già proceduto nei suoi incombeni, ordinando quale misura opportuna in favore della minore una sua presa a carico psicologica e un supporto alla genitorialità (“ inteso come sostegno psicologico alle figure genitoriali nella relazione con la propria figlia ”, decisione 29 luglio 2021, pag. 6). La formale sospensione delle relazioni fra CO 2 e la nipote era stata decisa il 29 ottobre 2020 a seguito del rapporto di segnalazione della polizia cantonale quanto al sospetto di abusi sessuali compiuti da quest’ultimo a danno di PI 1, ed era stata confermata il 21 dicembre 2020 “ in attesa dell’esito del procedimento penale ” (v. decisione cautelare 21 dicembre 2020, ris. n. 3339/2020). Venute a cadere tali pesanti accuse – che le autorità penali in due separati stadi di giudizio hanno giudicato prive di riscontri oggettivi – occorre considerare che il divieto formale impartito a CO 2 di intrattenere dei contatti con PI 1 ha perso la sua ragion d’essere e dunque, privo di fondamento, deve essere revocato. Con riserva di quanto precisato al considerando seguente, né i comportamenti descritti dalla reclamante (fra cui l’aver fatto dormire la nipote nel lettone con sé per alcune notti durante il periodo di quarantena cui erano sottoposti a seguito della positività di CO 1 al COVID-19, il fatto di darle dei baci sulla bocca piuttosto che sulla guancia, gli epiteti ingiuriosi rivolti alla madre), né l’aggressività che trapela dagli scritti di CO 2 (non solo nei confronti di RE 1 ma anche nei confronti della precedente patrocinatrice di quest’ultima o della Presidente dell’Autorità di protezione) permettono di mantenere in vigore un divieto simile, che non appare adeguato né proporzionato alle circostanze e il cui fondamento giuridico non è peraltro mai stato indicato chiaramente neppure dalla reclamante medesima. Il reclamo non può pertanto che essere respinto.

#### **E. 4.4**

In conclusione, si giustifica comunque di precisare – viste le prese di posizione di CO 2 nei suoi scritti – che il nonno paterno non dispone di alcun diritto di visita proprio con PI 1 e che le relazioni che questi intrattiene con la nipote si svolgono nel contesto dei diritti di visita padre-figlia, di cui beneficia CO 1 sulla base dell’assetto concordato e formalizzato dall’Autorità di protezione nella decisione impugnata. Nel lasso di tempo in cui PI 1 le è affidata per il diritto di visita, è CO 1 ad esserne responsabile e a dover rispondere dell’adeguatezza delle cure prestate dalle terze persone cui delega la custodia di fatto della minore. Nell’ambito del procedimento di protezione già in essere e degli approfondimenti che l’Autorità di protezione sta svolgendo in relazione alla situazione della minore (definita “ preoccupante ” in ragione dell’ “ ambiente familiare altamente conflittuale ” e del fatto che la minore “ è affidata ad una madre ritenuta inadeguata in sede peritale ”, cfr. osservazioni 16 aprile 2021, pag. 5), occorrerà vegliare a che le relazioni personali paterne vengano esercitate in un contesto compatibile con il benessere di PI 1, ed intervenire se ciò non fosse il caso. Nella misura in cui l’Autorità di protezione venisse a conoscenza di un’esposizione di PI 1 a situazioni non consone ad un suo sviluppo armonioso durante lo svolgimento dei diritti di visita di CO 1, cui il padre la espone o da cui il padre non riesce a preservarla, l’Autorità di protezione potrà senz’altro intervenire a tutela del benessere della minore (art. 274 cpv. 2 CC; art. 307 e seg. CC). La revoca della formale proibizione dei contatti fra PI 1 e CO 2 – provvedimento ad oggi ingiustificato – non deve dunque essere interpretata come un avallo dei comportamenti del nonno paterno che emergono dagli atti (si pensi in particolare al ricorrente utilizzo di termini pesantemente spregiativi nei confronti di RE 1; l’autorità di prime cure definisce tali modalità comunicative “

sensibilmente inadeguate e sopra le righe”, cfr. osservazioni, pag. 3; la curatrice di rappresentanza parla di “ mancanza di rispetto e educazione ”, osservazioni 1° aprile 2021, pag. 4). Tale revoca non deve neppure essere considerata come la concessione di un particolare diritto soggettivo del nonno ad esercitare dei diritti di visita con la nipote PI 1. Come visto, i contatti del nonno paterno con PI 1 dipendono dalle relazioni personali di CO 1 con la figlia e non sono regolamentati in maniera specifica ex art. 274a CC (ciò che risulta dalla decisione impugnata, pag. 7, benché la medesima sia intitolata “ revoca sospensione relazioni personali straordinarie con terzi ”). In relazione a tale normativa si rammenta che diversamente dai genitori (che per principio hanno diritto di incontrare il figlio, salvo vedersi limitare le visite – dandosi il caso – per il bene di quest’ultimo) i terzi, nonni compresi, non hanno diritti in tal senso, a meno che siano loro conferiti «in circostanze straordinarie» per il bene del minorenne (STF 5A\_755/2020 del 16 marzo 2021, consid. 5 [pubblicazione in DTF prevista]; STF 5A\_22/2017 del 27 febbraio 2017, consid. 3.1.2; STF 5A\_831/2008 del 16 febbraio 2009, consid. 3.2 pubblicato in: FamPra.ch 2009 pag. 505; RtiD II-2009 pag. 647 consid. 5; sentenza CDP del 13 agosto 2019, inc. 9.2018.169, consid. 4.1-4.2; sentenza ICCA del 18 marzo 2011, inc. 11.2011.35, consid. 4). L’Alta Corte ha ad esempio negato ad un nonno le relazioni personali con i nipoti abiatici, considerando un motivo sufficiente il fatto che questi intrattenesse rapporti pessimi (o inesistenti) con la nuora e tale stato di cose si ripercuoteva sul bene dei ragazzi (coinvolti in un conflitto di lealtà verso i genitori e a rischio di essere influenzati dai racconti insistenti del nonno sulle traversie familiari, ciò che è manifestamente contrario al loro bene; STF 5A\_355/2009 del 3 luglio 2009, consid. 2.2). La decisione impugnata, pur revocando il divieto di frequentazione tra la minore e CO 2, non preclude l’approfondimento della situazione della minore nel nucleo familiare paterno, né l’adozione di ulteriori provvedimenti a tutela di PI 1.

## **E. 5**

La reclamante RE 1 ha postulato di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Alla luce della documentazione agli atti, nel caso concreto la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di RE 1 può essere accolta.

## **E. 6**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza. In considerazione dell’ammissione di RE 1 al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, essi sono posti a carico del Cantone (art. 118 cpv. 1 lett. b CPC e art. 122 cpv. 1 lett. b CPC). La reclamante non è per contro esentata dal pagamento delle ripetibili alle controparti (art. 118 cpv. 3 CPC e art. 122 cpv. 1 lett. d CPC; Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 36), che devono tuttavia essere ridotte in considerazione del fatto che l’impugnativa trae origine da una chiara violazione del diritto di essere sentita della qui reclamante, sanata in via eccezionale in questa sede. Per la fissazione delle ripetibili occorre inoltre considerare che solo CO 1 è stato rappresentato da un legale per la redazione di entrambe le memorie presentate nel procedimento, mentre CO 2 si è fatto assistere da un patrocinatore unicamente per la presentazione del memoriale di duplice. Infine, in considerazione del diritto a ripetibili, la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di CO 1 deve essere considerata priva d’oggetto (cfr. STF 2C\_1025/2020 del 3 marzo 2021,

consid. 3.3; STF 2C\_464/2013 del 19 luglio 2013, consid. 4; STF 2C\_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; sentenza CDP del 10 maggio 2021, inc. 9.2020.183, consid. 4; sentenza CDP del 25 febbraio 2021, inc. 9.2020.120, consid. 8).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.